

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2008, n. 16

**Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2
(Discipline del benessere e bio-naturali).**

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/2005

1. L'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali), è sostituito dal seguente:

“Art. 1
Finalità

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.”.

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 2/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“1. L'attestato di cui all'articolo 5, comma 3, è rilasciato nell'ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.”.

Art. 3

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 2/2005

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 1, procede:
a) alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti,

dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;

b) a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in Regione Toscana;

c) ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;

d) alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.”.

2. Il comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 2/2005 è abrogato.

Art. 4

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 2/2005

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005 è sostituito dal seguente.

“1. L'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell'articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 2/2005, le parole: “dell'attestato di qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “dell'attestato di frequenza”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 28 marzo 2008

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 26.03.2008.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 febbraio 2008, n. 257

Proponenti:

Consiglieri Ciabatti, Petraglia, Roggiolani, Fossati, Pugnolini

Assegnata alle 3^a e 4^a Commissioni consiliari congiunte

Messaggio delle Commissioni in data 17 marzo 2008

Approvata in data 26 marzo 2008

Divenuta legge regionale 12/2008 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali).

rali), pubblicata sul Bollettino ufficiale 12 gennaio 2005, n. 3, coordinato con:

- legge regionale 28 marzo 2008, n. 16 (Modifiche alla legge regionale "Discipline del benessere e bio-naturali"), pubblicata su questo stesso Bollettino ufficiale.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne è specificata la fonte. I riferimenti normativi del testo e delle note sono aggiornati al 26 marzo 2008.

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 2 (Discipline del benessere e bio-naturali).

SOMMARIO

Art. 1. Finalità

Art. 2. Definizioni

Art. 3. Formazione

Art. 4. Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

Art. 5. Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

Art. 6. Rete del benessere

Art. 1⁽¹⁾

Finalità

1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono

la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:

1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;

2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;

3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;

4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;

b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.

Art. 3
Formazione

1.⁽²⁾ L'attestato di cui all'articolo 5, comma 3, è rilasciato nell'ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4.

Art. 4
Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali

1. E' istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", di concerto con la direzione generale "Politiche formative, beni e attività culturali" della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.

2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presiden-

te della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro e con l'Assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:

a) il direttore generale della direzione generale "Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà", o suo delegato;

b) il direttore generale della direzione generale "Sviluppo economico", o suo delegato;

c) il direttore generale della direzione generale "Politiche formative e beni culturali", o suo delegato;

d) il direttore generale della direzione generale "Organizzazione e sistema informativo", o suo delegato;

e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;

f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;

g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;

h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.

3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

4.⁽³⁾ *La Giunta regionale, acquisito il parere tecnico del Comitato di cui al comma 1, procede:*

a) *alla definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;*

b) *a compilare un elenco delle scuole, operanti nel settore, con sede in Regione Toscana;*

c) *ad indicare gli indici di qualità di ciascuna disciplina;*

d) *alla definizione dei criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni.*

5.⁽⁴⁾

6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.

7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.

Art. 5

Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali

1.⁽⁵⁾ *L'elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell'articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:*

a) *sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;*

b) *sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.*

2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.

3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso *dell'attestato di frequenza*⁽⁶⁾.

4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.

Art. 6

Rete del benessere

1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.

2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

NOTE

1) Articolo così sostituito con l.r. 16/2008, art. 1.

2) Comma così sostituito con l.r. 16/2008, art. 2.

3) Comma così sostituito con l.r. 16/2008, art. 3, comma 1.

4) Comma abrogato con l.r. 16/2008, art. 3, comma 2.

5) Periodo così sostituito con l.r. 16/2008, art. 4, comma 1.

6) Parole così sostituite con l.r. 16/2008, art. 4, comma 2.